



Decisione n. 26 del 12 novembre 2020

**OGGETTO: - Avv. (*Omissis*) -
Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90**

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la nota del 06.10.2020 acquisita al prot. n. 1194 con la quale l'Avv. (*Omissis*) si è rivolta a quest'Ufficio per chiedere il riesame del parziale, denegato accesso di cui alla nota del 02.10.2020 con la quale la (*Omissis*) ha accolto parzialmente la richiesta di accesso avanzata in data 11.06.20 limitatamente ai documenti ivi indicati e con esclusione della "*documentazione ricevuta da Enti terzi la quale dovrà essere richiesta direttamente agli Enti interessati*";

VISTA altresì la nota prot. n. 1329 del 03.11.2020 con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al predetto Ufficio (*Omissis*) di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta, assegnando un termine di 10 giorni e sospendendo, all'uopo, il presente procedimento per uguale periodo con riferimento ai termini fissati per la decisione;

CONSIDERATO che la suddetta Amministrazione, con nota del 12.11.2020 ha riscontrato la richiesta di questo Ufficio fornendo le informazioni del caso e deducendo che la locale Procura della Repubblica "*ha conferito delega alla Polizia Municipale e al Nucleo Forestale dei Carabinieri*" sicchè il provvedimento sarebbe stato assunto per la volontà di salvaguardare il segreto istruttorio eventualmente

compromesso dalla ostensione integrale degli atti, in ogni caso dicendosi disponibile alla ostensione ove indicata da questo Difensore;

TENUTO CONTO del fatto che, alla originaria richiesta di accesso del 11.06.2020, faceva seguito nota dell'(*Omissis*) del 18.06.2020 che aveva comunicato il differimento dell'esercizio dell'accesso ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Aziendale, data l'esistenza di "*un'istruttoria*" in corso e che tale differimento è stato sciolto con il provvedimento assunto il 02.10.2020 sicchè deve ritenersi tempestiva la richiesta di riesame riferita a tale ultimo provvedimento finale;

RITENUTO che l'esistenza di un'indagine penale pendente non implica *ipso jure* l'inammissibilità degli atti o dei provvedimenti connessi, questa essendo limitata agli atti e documenti coperti da segreto istruttorio o per i quali è stato disposto il sequestro (TAR Catania, 229/17; TAR Lecce, 2231/14);

CONSIDERATO dunque che ai sensi dell'art. 325 cpp sono coperti da segreto istruttorio solo gli atti compiuti dal PM o dalla PG (vedi anche art. 24, co 6, l. 241/90) mentre sono atti amministrativi ostensibili quelli posti in essere da una PA anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e accertamento di illeciti e rimangono tali anche dopo l'inoltro di una denuncia all'AG;

RITENUTO dunque che tali atti e documenti restano nella disponibilità dell'Ente sin quando non interviene uno specifico provvedimento di sequestro, cosicchè non può impedirsene l'accesso;

RITENUTO che, nel caso di specie:

- appare sussistente l'interesse del ricorrente, essendo il medesimo rilevabile dagli atti e non contestato dall'Ufficio destinatario della richiesta;
- sussistono i presupposti di fatto e di diritto in capo al ricorrente per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90;

- che la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata da (*Omissis*) volta ad ottenere copia della documentazione, allo stato dovendo escludersi i soli documenti eventualmente coperti da sequestro e/o compiuti dal PM o dalla PG o delegati dell'Autorità Giudiziaria;
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, alla ricorrente ed alla (*Omissis*).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Avv. Fabrizio Di Carlo